

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2321

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Modifiche all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di posizioni di oligopolio nel settore dell'editoria

Presentata l'11 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La risoluzione del Parlamento europeo sulla concentrazione dei mezzi di informazione e la pluralità di opinioni approvata nel 1992, richiama gli Stati membri all'adozione di misure legislative idonee a salvaguardare la libertà e il pluralismo delle fonti d'informazione.

Raccogliendo, pur se in ritardo, l'invito della istituzione comunitaria è necessario prevedere una normativa diretta a garantire l'esistenza e, soprattutto, l'indipendenza di una pluralità di imprese di informazione, così da offrire un'ampia gamma di fonti informative attraverso le quali può trovare un'idonea tutela sia la libertà di operare del giornalista che quella di scegliere del cittadino.

La disciplina prevista dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per le concentrazioni nella stampa quotidiana, pur con le importanti modifiche apportate dalla legge 25 febbraio 1987,

n. 67, non è tuttavia riuscita ad evitare il costituirsi nel nostro Paese di una situazione del tutto particolare rispetto al resto dell'Europa. In Italia, infatti, oltre il 50 per cento della tiratura complessiva delle testate quotidiane è controllata da pochi grandi gruppi industriali.

In tale situazione il pericolo di strumentalizzazione dell'informazione e di subordinazione delle imprese minori appare ormai evidente così che occorre intervenire tempestivamente e in maniera incisiva, al fine di garantire in modo effettivo non solo la libertà di espressione di tutti i lavoratori del settore dell'informazione, ma anche il diritto dei cittadini di poter scegliere tra più fonti informative.

La libertà di stampa e di informazione deve infatti essere garantita a tutti e non solo a pochi soggetti.

La presente proposta di legge si propone come obiettivo appunto quello di garantire l'indipendenza e il pluralismo

delle fonti di informazione, vietando ai gruppi imprenditoriali la detenzione di posizioni di controllo di imprese editrici di quotidiani.

Si è preferito utilizzare il termine « imprenditoriali » per qualificare il gruppo, così da ricomprendere nello stesso sia le imprese operanti nel settore industriale, sia quelle attive nell'ambito finanziario.

L'attenzione si sposta quindi sull'individuazione della struttura titolare del controllo. A tale fine è stata introdotta la definizione di gruppo imprenditoriale, individuandone i confini fino a dove si estende il rapporto di controllo tra le imprese. Per identificare tale rapporto di controllo è stata utilizzata la nozione prevista dall'articolo 23, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per quanto riguarda la soglia di fatturato del gruppo, individuata in cento milioni di euro, si è ritenuto opportuno escludere dal calcolo il reddito derivante dalle attività editoriali o dalla radiodiffusione, in quanto l'obiettivo della proposta è quello di evitare che i quotidiani entrino a far parte di gruppi operanti in settori di mercato diversi e tali pertanto da poter pregiudicare il pluralismo, la trasparenza e la libertà di informazione.

In merito invece al rapporto tra i diversi mezzi di informazione, ed in particolare tra stampa e televisione, il legislatore è già intervenuto con la legge 6 agosto 1990, n. 223, introducendo una disciplina diretta ad evitare la costituzione di grandi gruppi operanti sia nel settore dell'editoria che in quello dell'emittenza.

Si è inoltre rafforzata la nozione di controllo di imprese editoriali, richiamando interamente quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così da prevedere una pluralità di fattispecie più idonee ad individuare il soggetto in grado di esercitare un'influenza determinante sull'attività dell'impresa.

La proposta di legge prevede infine un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale i gruppi imprenditoriali debbono regolarizzare la loro posizione nei confronti delle imprese editoriali.

Il controllo di tale adempimento viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di inottemperanza al divieto, richiede all'autorità giudiziaria competente l'adozione degli adempimenti necessari. Per rafforzare la coerenza della disposizione, analogo potere di ricorso all'autorità giudiziaria viene riconosciuto a chiunque vi abbia interesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo l'ottavo comma sono inseriti i seguenti:

« Il gruppo imprenditoriale il cui fatturato totale realizzato a livello nazionale sia superiore a cento milioni di euro non può essere in posizione di controllo rispetto a società editrici di quotidiani. Nel calcolo del fatturato non si tiene conto dei ricavi derivanti da imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai fini della presente legge per "gruppo imprenditoriale" si intende l'insieme di società giuridicamente indipendenti che, direttamente, per interposta persona, o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, anche di carattere personale, controllano la società capogruppo, ne sono controllate, ovvero sono controllate dagli stessi soggetti che controllano la società capogruppo. Ai fini della definizione di gruppo imprenditoriale il rapporto di controllo si considera esistente quando ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Si ha posizione di controllo rispetto a società editrici di quotidiani nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile e in presenza di diritti, di contratti o di altri rapporti giuridici che attribuiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, controlli o altri rapporti giuridici che conferiscano un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa, o dal gruppo di persone o di imprese che:

a) siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o titolari degli altri rapporti giuridici di cui alla lettera b) dell'undicesimo comma;

b) pur essendo titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o titolari degli altri rapporti giuridici di cui alla lettera b) dell'undicesimo comma, abbiano il potere di esercitare le facoltà che ne derivano ».

ART. 2.

1. I gruppi imprenditoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in posizione di controllo vietata ai sensi dell'articolo 1, nono comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, nono comma, entro il termine massimo di due anni. In caso di inadempienza l'autorità giudiziaria competente, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di chiunque ne abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di uno dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

